



SIMONE COGNO

LAVORO

Iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Torino dal 1995. È amministratore dello Studio Asco di Torino, membro dell'Associazione Italiana Formatori, esperto in problematiche previdenziali, del lavoro e relazioni industriali.

LA MALATTIA ALL'INTERNO DEL CCNL

Il testo del CCNL imprese auto-trasporto **richiama la malattia all'art.46**, laddove vengono illustrate le regole per il calcolo del periodo di comporto (durata massima della malattia) e le modalità per la determinazione del trattamento economico. Rispetto alla norma contrattuale scritta ante modifica, **sono variate le modalità di invio dell'attestato di malattia**, in quanto, a tutt'oggi, le certificazioni sono redatte dal medico in forma digitale e inviate direttamente all'INPS. Il lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda entro due giorni il numero di protocollo del certificato fornito dal medico, con il quale l'azienda reperirà l'attestato sull'apposito portale dell'Istituto. In questa sede **trattiamo brevemente le norme che permettono all'azienda di verificare lo stato di malattia con le relative limitazioni e/o conseguenze per il lavoratore**. I datori di lavoro possono effettuare i controlli sullo stato di malattia solo utilizzando apposite strutture sanitarie pubbliche: le ASL e l'INPS, attra-

verso il cui portale vengono gestite le richieste di visita.

Per consentire il controllo il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi, presso l'indirizzo abituale noto all'azienda o, se diverso, presso il domicilio occasionale comunicato al medico e all'uopo inserito nella certificazione, per tutta la durata della

malattia.

Il lavoratore inoltre ha il dovere di cooperare all'effettuazione delle visite domiciliari, consentendo al medico l'immediato ingresso nell'abitazione. L'inottemperanza a tale dovere, per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la **decadenza dal diritto al trattamento economico**. L'assenza alla visita di controllo può essere giustificata solo da cause di forza maggiore o da concomitanza di visite o prestazioni specialistiche, se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di re-




ribilità.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti assenti per patologie gravi che richiedono terapie salvavita o per stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che ha determinato la riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita domiciliare, il medico rilascia un avviso recante l'invito a presentarsi il giorno successivo alla visita di controllo ambulatoriale. Se il lavoratore ignora l'invito, l'INPS, con opportuna comunicazione, lo intima a fornire le proprie giustificazioni entro dieci giorni. **L'assenza che risulta ingiustificata comporta la perdita del trattamento di malattia**, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l'assenza e secondo la seguente scansione:

Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per dieci giorni se assente alla prima visita; se assente alla secon-



da visita (domiciliare o ambulatoriale) oltre alla precedente decurtazione si aggiunge la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo; se assente alla terza visita (domiciliare o ambulatoriale) vi è la perdita totale del trattamento economico fino al termine della malattia.

L'assenza del lavoratore nelle fasce

di reperibilità configura un'inadempienza anche nei confronti dell'azienda, la quale ha interesse a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce la prestazione lavorativa e potrà avvalersi delle norme previste dal C.C.N.L. per le contestazioni disciplinari e applicare le relative sanzioni graduate secondo la gravità della mancanza.